



Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Napoli

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei** (Ministero della Cultura), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato "PAP") sita in Pompei alla Via Plinio 26,

e

**L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli**, con sede legale in Napoli alla Piazza Dei Martiri 58 C.F. 80066170632, nella persona del Presidente, suo legale rappresentante, Ing. Gennaro Annunziata, nato a Pompei (Na) il 29.04.1967 (C.F. NNNGNT67D29G813Z), residente in Trecase (Na) alla via I Traversa Epitaffio 49.

### Premesso che:

- il Parco Archeologico di Pompei, istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- la L. 241/90, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Ordine degli Ingegneri ha tra i suoi obiettivi istitutivi quello di attivare, a favore dei propri iscritti, una serie di attività formative che permettano l'ampliamento della conoscenza e l'aggiornamento professionale continuo;

### considerato che

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per

legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;

**Considerato, altresì, che**

- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- è interesse delle Parti sottoscrivere la presente convenzione, al fine di favorire una sinergia tra le stesse volta al perseguimento dei propri fini istituzionali, attraverso, tra l'altro, la promozione reciproca delle proprie attività.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Premessa**

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

**Art.2 - Oggetto e Finalità**

Le parti, nel clima di reciproca collaborazione e ciascuna per quanto di competenza, intendono attuare forme di cooperazione finalizzate:

- ad un progetto di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale del Parco Archeologico attraverso la definizione di un programma di eventi e manifestazioni congiunte;
- alla definizione di un'offerta di formazione destinata ai professionisti, interni ed esterni, finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione delle figure necessarie alle attività connesse agli interventi del Parco Archeologico.
- All'attivazione di Tirocini Formativi degli iscritti all'Ordine da svolgersi presso le strutture del Parco Archeologico di Pompei, finalizzati alla specializzazione di figure di "Ingegnere per i Beni Culturali", con particolari competenze in materia di restauro e consolidamento strutturale,

sicurezza dei luoghi della Cultura, antincendio, impiantistica ed altre tematiche analoghe.

### **Art. 3 – Coordinamento**

Le attività comuni saranno coordinate da un comitato tecnico-scientifico (CTS) costituito da:  
Il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, Il Presidente pro tempore dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia, 1 componente esperto nominato dal Direttore del Parco nella figura del Responsabile dell'Area Funzionale Ufficio Tecnico, 1 componente esperto nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, 1 segretario verbalizzante. Le attività programmate e proposte dal CTS saranno oggetto di specifiche delibere degli Enti sottoscrittori e potranno rimandare a specifici e dettagliati accordi per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione e svolgimento delle singole iniziative.

Responsabile scientifico del Protocollo per Il Parco Archeologico di Pompei sarà l'ing. Vincenzo Calvanese, responsabile dell'Area Funzionale Ufficio Tecnico del Parco.

### **Art. 4 - Risorse**

Il presente atto non comporta oneri finanziari per le parti e non prevede il pagamento di alcun corrispettivo per le attività svolte in forza della presente convenzione.

### **Art. 5 – Obblighi del Parco Archeologico di Pompei**

Il Parco Archeologico di Pompei si impegna a fornire la propria collaborazione tecnico-scientifica, mettendo a disposizione le proprie competenze, nell'attività di organizzazione di eventi e manifestazione oltre che in quelle di alta formazione.

### **Art. 6 – Obblighi dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia**

L'Ordine si impegna, al fine di dare attuazione al presente Protocollo, alla divulgazione ed all'accreditamento delle attività previste, all'organizzazione congiunta dei corsi di alta formazione, a tutte le attività di supporto, anche logistico, da svolgere congiuntamente al Parco per l'attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo d'Intesa.

Nel caso L'Ordine dovesse organizzare all'interno del Parco convegni e/ altri eventi similari (ivi compreso percorsi di fruizione) che, in via principale o incidentale, avranno come argomento di approfondimento luoghi e/o risorse dell' PAP, quest'ultimo dovrà essere tempestivamente preavvisato dell'evento (avendone pieno diritto di partecipazione attiva o passiva) e

correttamente informato su come le predette risorse costituiranno oggetto di discussione, al fine di predisporre il servizio di accoglienza e tutela del Parco.

#### **Art. 7 – Durata**

Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di anni 3 a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato espressamente e per un uguale periodo mediante atto scritto tra le parti.

Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, mediante comunicazione da inviare, almeno sessanta giorni prima, tramite PEC; il recesso, in ogni caso, non pregiudica le attività in corso di esecuzione, che dovranno essere portate a compimento.

#### **Art. 8 - Sicurezza- Garanzia Assicurativa**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce entrambe le parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

Il personale di entrambe le parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti, disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli

altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto verrà impegnato a svolgere le attività.

Le Parti provvederanno, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative ai soggetti ospitati e ad ulteriori professionalità che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

#### **Art. 9 - Trattamento Dati**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità- dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

#### **Art. 10 – Foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, che non possa risolversi mediante accordo tra le parti, il Foro competente sarà quello di Napoli.

#### **Art. 11 - Proprietà dei risultati e usi istituzionali.**

L'obiettivo fondamentale delle parti è condurre a termine l'attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività, oggetto del presente atto, potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni

di ricerca al grezzo e senza alcuna rielaborazione degli stessi, nonché tutte le informazioni ad essi relativi, sono in comproprietà.

Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle Parti.

#### **Art. 12 - Divulgazione delle attività e dei risultati**

Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente atto potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica solo con la preventiva autorizzazione scritta del PAP che potrà essere negata solo per gravi e comprovate ragioni.

L'uso e diffusione dei risultati delle attività dovranno essere realizzate di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

La diffusione di notizie agli organi di informazione sotto il profilo della cronaca (comunicati stampa, conferenze stampa, servizi informativi sul cantiere) è, di norma, prodotta dal Parco attraverso il proprio Ufficio Comunicazione. Ogni forma diversa andrà espressamente concordata

#### **Art 13 - Registrazione**

Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 14 - Disposizioni generali e finali**

14.1 il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 7 pagine, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso in modo virtuale a carico dell'Ordine.

Firmato digitalmente:

***Dott. Gabriel Zuchtriegel***  
***Parco Archeologico di Pompei***

***Ing. Gennaro Annunziata***  
***Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli***